



249/2026

SENT. / ORD. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **80016** del registro di Segreteria, proposto da XX (cod. fisc.: omissis), nato a

omissis il omissis, residente in omissis, al omissis, n. omissis,

elettivamente domiciliato in Roma alla Via G.A. Guattani n. 15, presso

lo Studio dell'Avv. Antonio Martinelli (MRTNTN65M18L049C), che lo

rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le

comunicazioni di rito l'indirizzo PEC:

martinelli.antoni@oravta.legalmail.it.

contro

Ministero delle Finanze – Comitato di Verifica per le cause di servizio, in

persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e

difeso, anche in via disgiunta, dalla Dott.ssa Lucia Squicciarino,

dirigente di 2° fascia del Ministero dell'economia e delle finanze e dalle

Dott.sse Paola Carmeni, Marianna Pacelli, Cecilia Raimondi e Federica

Stelli, funzionarie del Ministero dell'economia e delle finanze, tutte in

servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, giusto atto di delega,

esteso su foglio separato, elettivamente domiciliato in via XX Settembre 97, Roma e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it.;

nonché contro

Ministero delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro-tempore per la carica domiciliato presso la sede del Comando in Viale XXI Aprile, Roma, rappresentato e difeso per il tramite dell'Ufficio Contenzioso Trattamento Economico con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 11 nelle persone del Ten. Col. Graziano Patriarca; Cap. Fedrica Tripaldi, Lgt. C.S. Domenico Ottaviani, e M.O. Mario Reda.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto presidenziale di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 30 giugno 2026 l'Avv. Antonio Martinelli per la parte ricorrente; il Capitano Dott.ssa Teresa Grieco per il Comando Generale della Guardia di finanza; la Dott.ssa Marianna Pacelli per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

PREMESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente incorporato, il 24.9.1975 in qualità di allievo ufficiale al 75° corso "*Montesperone II*" dell'accademia della GdF, e successivamente nominato sottotenente in "spe", ha dedotto di essere stato vittima di un incidente avvenuto nel corso di una

marcia di addestramento in data 14.07.1978 all'esito del quale, dopo una serie di accertamenti e visite mediche, è stata riscontrata *"coxo artrosi bilaterale più accentuata a dx"* (cfr. doc. 5). In data 17.11.1982, a seguito di visita specialistica, è stata diagnosticata: *"coxo artrosi bilaterale, caratterizzata essenzialmente da sclerosi del tetto dell'acetabolo e da prominenza del ciglio cotiloideo"* (cfr. doc. 5). Il successivo 1.12.1982 il ricorrente ha proposto domanda per dipendenza da causa di servizio in relazione alla quale la Commissione medica ospedaliera, con verbale n. omissis, ha escluso la dipendenza da causa di servizio in relazione alle patologie lamentate.

Al termine del periodo di ferma, quindi, l'odierno ricorrente ha richiesto il congedo lamentando una perdurante difficoltà alla deambulazione con dolori acuti che lo hanno costretto ad una serie ulteriore di accertamenti diagnostici e ad un intervento chirurgico (con dimissione in data 07.05.2009).

Ha quindi adito questo Giudice concludendo affinché, in accoglimento del ricorso, Voglia: *"1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente (in attuazione del dettato normativo nonché in ossequio alla consolidata giurisprudenza), al riconoscimento della causa di servizio in dipendenza degli accadimenti meglio descritti in premessa; 2) per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, attribuire alla tabella A, almeno alla categoria 8 – ovvero a quella che risulterà ascrivibile – in dipendenza anche degli accertamenti medico legali da esperirsi."*

2. All'esito dell'udienza di trattazione del 16 settembre 2025, attesa la mancata comparizione della parte resistente e assente in atti la prova

dell'avvenuta notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza veniva concesso, su istanza del ricorrente, termine per il rinnovo della notifica e fissata la nuova udienza al 26 maggio 2026.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio con memoria del 4 giugno 2026 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che all'esito dell'introduzione del D.P.R. 461/2001 il Comitato non è più competente alla determinazione sull'iscrizione a categoria tabellare di compenso oramai demandato alle competenze delle Commissioni mediche ospedaliere essendo, a contrario, competenza del Comitato di verifica il solo parere obbligatorio di accertamento di causa di servizio. Nel merito ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

4. Con atto depositato in data 18.06.2026 si è quindi costituito in giudizio il Comando Generale Guardia di Finanza eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 153 c.g.c., per carenza della previa istanza amministrativa per essere stata, la istanza originariamente presentata, finalizzata alla sola richiesta di causa di servizio senza alcun riferimento alla pensione privilegiata. Nel merito ha dedotto, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso rivendicando la correttezza dell'operato della Commissione Medica Ospedaliera di Roma e, in via istruttoria si è opposta alla richiesta di consulenza tecnica medico legale.

5. Nel corso dell'udienza del 30 giugno 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti difensivi e concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va deliberata con priorità la eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso proposta dal Comando Generale della Guardia di Finanza in quanto idonea, ove accolta, a determinare la definizione dell'intero giudizio con assorbimento delle ulteriori eccezioni e domande di merito. Esaminati gli atti di causa emerge che l'odierno ricorrente ha formulato nel lontano 1983 istanza di accertamento medico legale al fine di sentire accertare la dipendenza da causa di servizio in relazione ad una serie di patologie derivanti dall'evento occorso durante il servizio.

In data 19 febbraio 2020, per il tramite del difensore, ha inoltrato atto di diffida al fine di conoscere gli esiti di tale istanza, comunicati in riscontro dall'Amministrazione il successivo 30.04.2020 (nota prot. omissis).

L'istanza presentata all'epoca del fatto, seguita dalla successiva diffida del legale a fronte dell'assoluta inerzia dell'Amministrazione, soddisfa la ratio che si pone alla base del disposto dell'art. 153 c.g.c. e che si collega, in parte qua, alla ratio del D.P.R. 461/2001 in relazione all'unicità dell'accertamento medico legale teso all'accertamento della causa di servizio. Del resto, tale accertamento rappresenta presupposto indefettibile per la concessione della pensione privilegiata. Nel caso di specie, diversamente da quanto riscontrato in altri precedenti di questo Giudice, la declaratoria di inammissibilità si porrebbe in contrasto non solo con la ratio delle disposizioni di legge applicabili ma altresì con un più generale, e sovrano, principio di economia processuale e giusto processo (art. 111 Cost.). L'Amministrazione, del resto, ben avrebbe potuto pronunciarsi nell'immediatezza dell'istanza senza attendere anni

e la diffida del difensore. Vanno in sostanza tutelate, nel caso di specie, le legittime esigenze di giustizia del ricorrente che subirebbe un inutile aggravio procedimentale e processuale dalla declaratoria di inammissibilità ex adverso paventata.

2. Va deliberata, a questo punto, la eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

L'eccezione è fondata e va accolta.

La competenza alla valutazione della dipendenza da causa di servizio è riconosciuta dal legislatore in capo al MEF, per il tramite del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Pur tuttavia tale competenza è esclusivamente ricondotta all'emissione di un parere di natura tecnica che permane in ogni caso atto a valenza endo-procedimentale.

È nota sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multis* Corte dei conti Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, Sentenza 25/A/2024) dalla quale questo Giudice non ha motivo di discostarsi, che proprio sulla scorta della natura di atto endo-procedimentale da attribuirsi ai pareri resi dagli organi tecnici deputati alla valutazione medico legale finalizzata al completamento del procedimento amministrativo ne esclude la autonoma impugnabilità. La natura endo-procedimentale di tali pareri, difatti, esclude la natura immediatamente lesiva degli stessi rendendoli atti non autonomamente impugnabili.

Atteso pertanto che il difetto di legittimazione passiva, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato eventualmente formatosi, sussiste allorché la parte resistente non sia il soggetto nei cui confronti l'azione possa e debba essere esercitata in virtù delle norme che regolano il rapporto dedotto in giudizio, deve

essere disposta la estromissione dal presente giudizio del Mef – Comitato di Verifica per le cause di servizio.

3. Venendo al merito del giudizio, appare all'evidenza la natura tecnica della fattispecie oggetto di causa tesa all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una serie di patologie in atto in relazione alle quali è stata negata la dipendenza da causa di servizio.

RITENUTO

che, per l'esatta definizione della questione in esame, di natura tecnica medico legale, sia necessario acquisire motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico.

SI ORDINA

all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, al quale si ordina di rendere, previa visita diretta del ricorrente (ove ritenuta necessaria ad insindacabile giudizio dell'incaricato Collegio) e alla luce della documentazione medica in atti nonché di ogni altra documentazione che lo stesso organo ritenga necessario acquisire (essendo autorizzato fin d'ora a procedere), motivato parere tecnico sul seguente quesito: *“Se le infermità prospettate nel ricorso introduttivo del giudizio (“coxo artrosi bilaterale, caratterizzata essenzialmente da sclerosi del tetto dell’acetabolo e da prominenza del ciglio cotiloideo”), da qualificare correttamente, siano o meno dipendenti da causa di servizio e, nella positiva, siano o meno ascrivibili a categoria utile a pensione privilegiata, specificandone la relativa categoria, la esatta data di insorgenza e la relativa decorrenza”.*

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione

monocratica, rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di Servizio disponendone l'estromissione dal giudizio e, sospeso ogni ulteriore giudizio sul rito e sul merito,

ORDINA

all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, previa visita diretta del ricorrente (ove ritenuta necessaria) e nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio, con facoltà per le parti costituite di farsi assistere da un consulente di fiducia, esprima il proprio motivato parere sul quesito formulato in parte motiva.

L'Organo procedente provvederà a comunicare alle parti costituite o, se già nominati, ai propri consulenti tecnici, **giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali** ed è autorizzato a chiedere all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo unitamente al parere la documentazione acquisita.

Con facoltà per la parte ricorrente di esibire o produrre direttamente al suddetto organo di consulenza, in occasione della visita diretta, perizie e certificazioni mediche.

A tal uopo

FISSA

per l'espletamento dell'incarico de quo i seguenti termini:

- **31 gennaio 2027 per l'inizio delle operazioni peritali;**
- **31 marzo 2027** per la trasmissione, ad opera dell'Ufficio Medico

Legale presso il Ministero della Salute incaricato, di uno schema della propria relazione medico legale alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

- **30 aprile 2027** per eventuali osservazioni e conclusioni delle parti o, se nominati, dei loro consulenti tecnici;
- **31 maggio 2027**, per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute incaricato dia conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei loro consulenti tecnici e prenda specificamente posizione su di esse;

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e la trasmissione all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, di copia della presente ordinanza e del fascicolo processuale.

Rinvia il giudizio a nuovo ruolo, in attesa dell'espletamento delle disposte operazioni peritali.

Spese al merito.

Così deciso all'esito della Camera di consiglio del 30 giugno 2026.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
03.07.2026 10:35:58
GMT+02:00